Il Tribunale dell'Unione Europea giunge a conclusioni opposte in merito agli aiuti di Stato Fiat e Starbucks

04/02/2020

SOCIETÀ, DIRITTO EUROPEO E DELLA CONCORRENZA, SOCIETARIO E COMMERCIALE

Roberto A. Jacchia
Marco Stillo

In data 24 settembre 2019, il Tribunale dell'Unione Europea ha confermato[1] la sanzione inflitta dalla Commissione alla *FIAT Finance and Trade* ("FFT") relativamente a vantaggi fiscali ricevuti dal Lussemburgo[2], mentre ha annullato[3] quella inflitta alla *Starbucks Manufacturing Emea BV* ("SMBV") relativamente a vantaggi fiscali ricevuti dai Paesi Bassi[4].

Nel giugno 2014, la Commissione Europea aveva avviato un'indagine[5] nel

[1] Tribunale 24.09.2019, Causa T-755/15, *Granducato di Lussemburgo e Fiat Chrysler Finance Europe contro Commissione europea*.
[2] Decisione (UE) 2016/2326 della Commissione, del 21 ottobre 2015, relativa all'aiuto di Stato SA.38375 (2014/C ex 2014/NN) cui il Lussemburgo ha dato esecuzione a favore di Fiat, *GUUE L 351 del 22.12.2016.*
[3] Tribunale 24.09.2019, Causa T-760/15, *Regno dei Paesi Bassi contro Commissione europea*.
[4] Decisione (UE) 2017/502 della Commissione, del 21 ottobre 2015, relativa all'aiuto di Stato SA.38374 (2014/C ex 2014/NN) al quale i Paesi Bassi hanno dato esecuzione a favore di Starbucks, *GUUE L 83 del 29.03.2017.*
[5] Per ulteriori informazioni si veda il seguente LINK.

comparto dei *ruling* fiscali[6] per verificare se alcune decisioni prese dalle autorità tributarie dei Paesi Bassi e del Lussemburgo violassero le norme europee in materia di aiuti di Stato. Ad un primo esame, infatti, era emerso che le autorità avevano sottostimato gli utili da assoggettare ad imposta, rischiando così di conferire un vantaggio selettivo[7] alle società interessate con pregiudizio delle normali condizioni di concorrenza. Una volta conclusa l'indagine, la Commissione aveva statuito che i *ruling* fiscali avevano ridotto le imposte a carico della FFT e della SMBV in modo non conforme alle norme europee sugli aiuti di Stato[8]. Più particolarmente, erano stati fissati dei *transfer prices*[9] per la vendita di beni e servizi tra società dello stesso gruppo economicamente non giustificabili, che avevano per effetto di trasferire indebitamente degli utili non sottoposti a tassazione.

Nel caso Fiat il *ruling* fiscale contestato adottato dal Lussemburgo nel 2012 aveva avvallato un metodo per l'attribuzione degli utili alla FFT all'interno del gruppo Fiat che consentiva alla prima di determinare annualmente l'importo dell'imposta sulle società da versare al Lussemburgo. Il metodo per determinare l'utile imponibile della FTT era quello del margine netto della transazione (*Transactional Net Margin Method*, TNMM)[10] in quanto l'impresa non forniva contributi o prestazioni di particolare valore ma solamente servizi finanziari. Tale metodo sarebbe stato il più appropriato per determinare prezzi di libera concorrenza conformi alle Linee Guida dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico ("OCSE") sui prezzi di trasferimento[11].

Secondo la Commissione vi erano, invece, diverse ragioni per cui il *ruling* lussemburghese costituiva un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)[12]. In primo luogo, il metodo privilegiato avrebbe dovuto essere quello del confronto di prezzo sul libero mercato (*Comparable*

---

[6] Direttiva (UE) 2015/2376 del Consiglio, dell'8 dicembre 2015, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale, *GUUE L 332 del 18.12.2015.* I *ruling* fiscali, o *tax ruling*, consistono in lettere con cui le Autorità fiscali nazionali illustrano a una determinata impresa le modalità per il calcolo delle imposte societarie o l'applicazione di alcune disposizioni fiscali speciali.

[7] Si configura l'ipotesi di vantaggio selettivo qualora uno Stato aiuti soltanto determinate imprese, determinati comparti o imprese situate in determinate zone.

[8] In base al principio di libera concorrenza, le transazioni tra società facenti parte dello stesso gruppo devono essere remunerate come se fossero concordate tra società indipendenti che negoziano in condizioni di libera concorrenza.

[9] Per *transfer pricing* si intende il procedimento per determinare il prezzo "congruo" in un'operazione avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di beni e/o servizi intangibili avvenuta tra entità appartenenti allo stesso gruppo multinazionale.

[10] Il TNMM individua l'utile netto relativo a una base adeguata (ad esempio, costi, vendite, attivi) che un contribuente realizza da una transazione con imprese associate. Pertanto, il TNMM opera in maniera simile ai metodi del costo maggiorato e del prezzo di rivendita, e dunque ai fini di un'applicazione affidabile esso deve seguire in maniera conforme i parametri di applicazione dei metodi del costo maggiorato e del prezzo di rivendita.

[11] Le Linee Guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento illustrano cinque metodi con i quali determinare se le condizioni imposte nelle relazioni commerciali o finanziarie tra imprese correlate siano conformi al principio del valore di libera concorrenza. Essi sono: i) il metodo del confronto di prezzo (*Comparable Uncontrolled Price Method*, CUP); ii) il metodo del prezzo di rivendita (*Resale Price Method*, RPM); iii) il metodo del costo maggiorato (*Cost Plus Method*, CPM); iv) ilmetodo del margine netto della transazione (*Transactional Net Margin Method*, TNMM); e v) il metodo di ripartizione dell'utile (*Profit Split Method*, PSM). Per ulteriori informazioni si veda il seguente LINK.

[12] L'articolo 107 del TFUE al paragrafo 1 dispone: "*…Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza…*".

Uncontrolled Price Method, CUP)[13] in quanto la *Chrysler*, la società americana del gruppo Fiat, ricorreva direttamente ai mercati del capitale per finanziare le sue operazioni, alcune delle quali erano comparabili a quelle realizzate dalla FFT. In secondo luogo, il *ruling* aveva avallato la proposta della società di non remunerare la quota del capitale proprio della FTT destinata a sostenerne gli investimenti finanziari nella *Fiat Finance North America Inc.* ("FFNA")[14] e nella *Fiat Finance Canada Ltd* ("FFC")[15]. Infine, secondo la Commissione il capitale proprio ordinario non costituiva un indicatore appropriato del livello di utile nell'applicazione del TNMM per stimare una remunerazione di libera concorrenza delle funzioni esercitate dalla FFT. Al contrario, poiché era stato scelto il TNMM insieme al rendimento del capitale proprio stimato con il modello di valutazione delle attività finanziarie (*Capital Asset Pricing Model*, CAPM)[16], onde ottenere un'approssimazione affidabile di un risultato basato sul mercato sarebbe stato più opportuno utilizzare il capitale proprio contabile come indicatore del livello degli utili. Le scelte effettuate avevano determinato una diminuzione della base imponibile della FFT in Lussemburgo rispetto alle società non integrate fiscalmente i cui utili erano definiti dalle condizioni di mercato. Di conseguenza, secondo la Commissione il *ruling* fiscale conferiva alla FFT e al gruppo Fiat un vantaggio selettivo direttamente imputabile al Lussemburgo e finanziato mediante risorse statali (corrispondenti alle minori imposte percette), che falsava o minacciava di falsare la concorrenza ed era tale da incidere sugli scambi all'interno dell'Unione.

Nel caso Starbucks, il *ruling* contestato era consistito in un accordo preventivo sui prezzi (*Advanced Pricing Agreements*, APP)[17] concluso nel 2008 tra la SMBV e l'amministrazione neerlandese, con il quale quest'ultima aveva accettato che la remunerazione proposta secondo una metodologia simile a quella Fiat per le funzioni svolte dalla SMBV nei Paesi Bassi avrebbe costituito una retribuzione a condizioni di libera concorrenza. Inoltre, l'amministrazione neerlandese aveva accettato che il livello delle *royalties* pagate dalla SMBV alla *Alki LP* ("Alki")[18] fosse determinato alla fine di ogni anno come differenza tra l'utile di esercizio realizzato prima del pagamento delle *royalties* e la suddetta remunerazione, che ammontava ad un ricarico del [9-12] % sulle spese d'esercizio.

Anche in questo caso, secondo la Commissione vi erano diverse ragioni per cui il *ruling* costituiva un aiuto di Stato non compatibile con il mercato interno. *In primis*, il fatto che il livello delle *royalties* dovute da SMBV alla Alki dipendesse dalla differenza tra la remunerazione stabilita nell'APP e l'utile contabile ante-imposte prima del pagamento della *royalty* faceva sì che quest'ultimo fosse calcolato come utile in

[13] Il CUP confronta il prezzo di beni o servizi trasferiti nel corso di una transazione tra imprese associate con il prezzo applicato a beni o servizi trasferiti in una transazione comparabile tra parti indipendenti in circostanze comparabili. Se vi è una differenza tra i due prezzi, ciò può indicare che le condizioni delle relazioni commerciali e finanziarie delle imprese associate non rispettano il principio di libera concorrenza, risultando pertanto necessario sostituire il prezzo applicato nella transazione tra le imprese associate con il prezzo della transazione tra parti indipendenti.
[14] La FFNA esercita funzioni di tesoreria per le società del gruppo Fiat insediate negli Stati Uniti.
[15] LA FFC esercita funzioni di tesoreria per le società del gruppo Fiat situate in Canada.
[16] Il CAPM è un modello di equilibrio dei mercati finanziari, utilizzato per stimare il tasso di rendimento teorico richiesto per le attività e, più precisamente, per il capitale proprio.
[17] Un APP è un accordo tra l'amministrazione fiscale e un contribuente sull'applicazione della normativa fiscale a operazioni future, determinando *ex ante* il livello del profitto di cui si tiene conto ai fini impositivi. Un APP determina anticipatamente un insieme adeguato di criteri per la determinazione dei prezzi di libera concorrenza nel corso di un determinato periodo di tempo.
[18] La Alki è una società del gruppo Starbucks con sede nel Regno Unito. Tra la Alki e la SMBV intercorre un accordo ("*roasting agreement*"), in base al quale quest'ultima è tenuta a corrispondere alla prima una *royalty* per usufruire di alcuni diritti di proprietà intellettuale, tra cui il *know-how* relativo alla tostatura del caffè.

eccesso rispetto all'importo dell'APP, non riflettendo il valore di mercato della proprietà intellettuale. Nell'APP, infatti, il pagamento di *royalty* ad Alki non era correlato alla produzione, alle vendite o agli utili di SMBV bensì all'acquisto di caffè verde dalla *Starbucks Coffee Trading* SARL (società del gruppo Starbucks con sede in Svizzera). Senonché il pagamento di un prezzo eccessivamente elevato a quest'ultima non permetteva alla SMBV di generare entrate sufficienti a pagare i diritti dovuti alla Alki per l'utilizzo del *know-how*, alla quale venivano dunque trasferiti gli utili generati con la vendita ai negozi Starbucks di prodotti diversi dal caffè. Inoltre, l'importo della *royalty* pagata da SMBV ad Alki non sembrava legato al valore della proprietà intellettuale che essa intendeva remunerare. Grazie all'uso del metodo TNMM, infatti, la *royalty* corrispondeva all'utile residuo di SMBV, cosi che tutti gli utili realizzati da SMBV al di sopra del [9-12] % delle spese d'esercizio venivano trasformati in una *royalty* deducibile dalle imposte. Secondo la Commissione, invece, utilizzando il metodo CUP[19] sarebbe stato possibile dimostrare che il valore della *royalty* pagata da SMBV alla Alki per la proprietà intellettuale relativa alla torrefazione avrebbe dovuto, in condizioni di libera concorrenza, essere pari a zero. Di conseguenza, la SMBV non sarebbe stata in realtà tenuta a versare alcuna *royalty* per i diritti di proprietà intellettuale, non traendo alcun vantaggio dal *know-how* relativo alla tostatura concessole in licenza dalla Alki.

Nonostante, in entrambi i casi, agli Stati Membri fosse stato imputato di aver violato anche l'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE[20] in quanto non avevano nè notificato la propria intenzione di adottare i *ruling* controversi né rispettato l'obbligo di *standstill* cui erano tenuti, con conseguente ordine di recuperare gli aiuti illegittimamente concessi[21], il Tribunale si è espresso nei due casi in termini radicalmente opposti.

Nel caso Fiat, il Tribunale ha innanzitutto rigettato le argomentazioni della FFT e del Lussemburgo secondo cui la Commissione sarebbe indebitamente intervenuta in materia di tassazione diretta, che in base all'articolo 114 del TFUE[22] rientra tra le competenze

[19] Le Linee Guida OCSE PT 2010 al paragrafo 2.14 dispongono: "*… Quando è possibile individuare transazioni comparabili sul libero mercato, il metodo CUP è il più diretto ed affidabile al fine di applicare il principio di libera concorrenza. Di conseguenza, in questi casi detto metodo è preferibile a qualsiasi altro metodo…*".

[20] L'articolo 108 TFUE al paragrafo 3 dispone: "*… Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale…*".

[21] Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, GUUE del 24.09.2015. L'articolo 16 del Regolamento, intitolato "Recupero degli aiuti", al paragrafo 1 dispone: "*… Nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario («decisione di recupero»). La Commissione non impone il recupero dell'aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto dell'Unione…*".

[22] L'articolo 114 del TFUE dispone: "*… Salvo che i trattati non dispongano diversamente, si applicano le disposizioni seguenti per la realizzazione degli obiettivi dell'articolo 26. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottano le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno.*
Il paragrafo 1 non si applica alle disposizioni fiscali, a quelle relative alla libera circolazione delle persone e a quelle relative ai diritti ed interessi dei lavoratori dipendenti.
La Commissione, nelle sue proposte di cui al paragrafo 1 in materia di sanità, sicurezza, protezione dell'ambiente e protezione dei consumatori, si basa su un livello di protezione elevato, tenuto conto,

esclusive degli Stati Membri[23]. Al contrario, secondo il Tribunale quest'ultima non aveva disatteso gli articoli 4[24] e 5[25] del Trattato sull'Unione

in particolare, degli eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici. Anche il Parlamento europeo ed il Consiglio, nell'ambito delle rispettive competenze, cercheranno di conseguire tale obiettivo.
Allorché, dopo l'adozione di una misura di armonizzazione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, da parte del Consiglio o da parte della Commissione, uno Stato membro ritenga necessario mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di cui all'articolo 36 o relative alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, esso notifica tali disposizioni alla Commissione precisando i motivi del mantenimento delle stesse.
Inoltre, fatto salvo il paragrafo 4, allorché, dopo l'adozione di una misura di armonizzazione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, da parte del Consiglio o da parte della Commissione, uno Stato membro ritenga necessario introdurre disposizioni nazionali fondate su nuove prove scientifiche inerenti alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, giustificate da un problema specifico a detto Stato membro insorto dopo l'adozione della misura di armonizzazione, esso notifica le disposizioni previste alla Commissione precisando i motivi dell'introduzione delle stesse.
La Commissione, entro sei mesi dalle notifiche di cui ai paragrafi 4 e 5, approva o respinge le disposizioni nazionali in questione dopo aver verificato se esse costituiscano o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno. In mancanza di decisione della Commissione entro detto periodo, le disposizioni nazionali di cui ai paragrafi 4 e 5 sono considerate approvate.
Quando uno Stato membro è autorizzato, a norma del paragrafo 6, a mantenere o a introdurre disposizioni nazionali che derogano a una misura di armonizzazione, la Commissione esamina immediatamente l'opportunità di proporre un adeguamento di detta misura.
Quando uno Stato membro solleva un problema specifico di pubblica sanità in un settore che è stato precedentemente oggetto di misure di armonizzazione, esso lo sottopone alla Commissione che esamina immediatamente l'opportunità di proporre misure appropriate al Consiglio.
In deroga alla procedura di cui agli articoli 258 e 259, la Commissione o qualsiasi Stato membro può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea ove ritenga che un altro Stato membro faccia un uso abusivo dei poteri contemplati dal presente articolo.
Le misure di armonizzazione di cui sopra comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri ad adottare, per uno o più dei motivi di carattere non economico di cui all'articolo 36, misure provvisorie soggette ad una procedura di controllo dell'Unione…".

[23] Si veda il punto 100 delle Cause T-155/15 e T-159/15.

[24] L'articolo 4 del TUE dispone: "*…In conformità dell'articolo 5, qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri.*
L'Unione rispetta l'uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati e la loro identità nazionale insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie locali e regionali. Rispetta le funzioni essenziali dello Stato, in particolare le funzioni di salvaguardia dell'integrità territoriale, di mantenimento dell'ordine pubblico e di tutela della sicurezza nazionale. In particolare, la sicurezza nazionale resta di esclusiva competenza di ciascuno Stato membro.
In virtù del principio di leale cooperazione, l'Unione e gli Stati membri si rispettano e si assistono reciprocamente nell'adempimento dei compiti derivanti dai trattati. Gli Stati membri facilitano all'Unione l'adempimento dei suoi compiti e si astengono da qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell'Unione…".

[25] L'articolo 5 del TUE dispone: "… *La delimitazione delle competenze dell'Unione si fonda sul principio di attribuzione. L'esercizio delle competenze dell'Unione si fonda sui principi di sussidiarietà e proporzionalità.*
In virtù del principio di attribuzione, l'Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti. Qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri.
In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione. Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di sussidiarietà conformemente al protocollo

Europea (TUE) e l'articolo 114 del TFUE, e bensì aveva esercitato i poteri a lei conferiti verificando se il *ruling* garantiva o meno al suo beneficiario un vantaggio rispetto alla tassazione ordinaria secondo la legislazione fiscale nazionale.

Per quanto riguarda il vantaggio selettivo[26] che la FTT avrebbe ricevuto, il Tribunale si è chiesto se, nell'accertarne l'esistenza, la Commissione fosse effettivamente legittimata ad analizzare il *ruling* controverso alla luce del principio di libera concorrenza. Il Tribunale ha preliminarmente ricordato che, nel caso di aiuti fiscali, l'esistenza di un vantaggio può essere stabilita solamente tramite un confronto con la tassazione ordinaria[27]. Più particolarmente, sarà necessario confrontare la posizione del beneficiario a seguito dell'applicazione della misura controversa con quella che si sarebbe determinata in assenza di tale misura[28]. Nel caso specifico delle transazioni infragruppo, il prezzo non è determinato secondo condizioni di mercato. Se il diritto tributario nazionale non opera una distinzione tra imprese integrate e imprese indipendenti ai fini della loro responsabilità in materia di imposta sul reddito, occorrerà tassare gli utili derivanti dall'attività economica delle prime come se fossero derivati da transazioni effettuate a prezzi di mercato[29]. In tali circostanze, pertanto, nell'esaminare una misura fiscale concessa ad un'impresa integrata la Commissione può confrontarne l'onere fiscale applicato con quello derivante dall'applicazione della normativa ordinaria ad un'impresa collocata in una situazione di fatto comparabile che svolge le sue attività in condizioni di mercato. Poiché il principio di libera concorrenza descritto è uno strumento che permette di verificare che le transazioni infragruppo siano remunerate come se fossero state negoziate tra società indipendenti, esso rientra nell'ambito dei poteri che la Commissione può esercitare ai sensi dell'articolo 107 TFUE. Di conseguenza, la Commissione era legittimata a verificare se di cui si trattava corrispondessero a quelli che sarebbero stati negoziati a condizioni di mercato.

Infine, per quanto riguarda la dimostrazione dell'esistenza effettiva di un vantaggio, il Tribunale ha verificato se la Commissione fosse nel giusto nell'affermare che il metodo utilizzato per calcolare l'utile imponibile della FFT ne comportava una sensibile riduzione. A tale proposito, secondo il Tribunale le modalità di applicazione del TNMM non erano adeguate, in quanto ai fini del calcolo dell'utile imponibile avrebbe dovuto essere preso in considerazione l'intero capitale della FFT e avrebbe dovuto essere applicata un'unica aliquota. Inoltre, l'esclusione delle partecipazioni della FFT in FFNA e FFC dall'importo del capitale da remunerare non poteva condurre ad un risultato in linea con il principio libera concorrenza. Di conseguenza, il Tribunale ha ribadito che il *ruling* adottato nel 2012 aveva garantito alla FTT un vantaggio selettivo poiché, sottostimando l'importo dell'utile imponibile, aveva ridotto il suo carico fiscale rispetto a quanto previsto dalla normativa ordinaria lussemburghese, consentendo all'impresa di pagare le tasse solo su una piccola parte dei suoi reali utili.

---

sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. I parlamenti nazionali vigilano sul rispetto del principio di sussidiarietà secondo la procedura prevista in detto protocollo.
In virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati. Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di proporzionalità conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità…".

[26] CGUE 21.12.2016, Causa C-524/14 P, *Commissione contro Hansestadt Lübeck*, paragrafo 40.

[27] CGUE 06.09.2006, Causa C-88/03, *Repubblica portoghese contro Commissione delle Comunità europee*, paragrafo 56.

[28] CGUE 26.04.2018, Cause riunite C-91/17 P e C-92/17 P, *Cellnex Telecom SA, già Abertis Telecom SA e Telecom Castilla-La Mancha, SA contro Commissione europea*, paragrafo 114.

[29] CGUE 22.06.2006, Cause riunite C-182/03 e C-217/03, *Regno del Belgio e Forum 187 ASBL contro Commissione delle Comunità europee*, paragrafo 95.

Anche nel caso Starbucks il Tribunale ha preliminarmente esaminato se la Commissione fosse legittimata ad analizzare il *ruling* alla luce del principio di libera concorrenza onde accertare l'esistenza di un vantaggio a favore della SMBV, giungendo alle stesse conclusioni del caso Fiat. Pertanto, l'esistenza di un vantaggio può essere stabilita solamente confrontando la posizione del beneficiario a seguito dell'applicazione della misura controversa con quella che si sarebbe realizzata in assenza di tale misura. Nell'esame di tale misura la Commissione può confrontare l'onere fiscale dell'impresa integrata con quello che consegue all'applicazione della normativa ordinaria ad un'impresa che si trova in una situazione di fatto comparabile e svolge le sue attività a condizioni di mercato[30].

Successivamente, il Tribunale ha esaminato le ragioni che avevano condotto la Commissione a ritenere che l'APP della SMBV costituisse un aiuto di Stato non compatibile con il mercato interno, giungendo però alla conclusione che essa non era riuscita ad addure elementi sufficienti per ritenere il *ruling* in questione un aiuto di Stato incompatibile ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

Per quanto riguarda l'erronea scelta del metodo di calcolo dell'utile, secondo il Tribunale, la Commissione non solo non aveva fornito alcun elemento utile a dimostrare che la scelta del metodo TNMM rispetto al CUP avrebbe necessariamente condotto ad un risultato troppo basso, ma non aveva neppure effettuato un confronto con il risultato che si sarebbe altrimenti ottenuto optando per il secondo metodo. Di conseguenza, la Commissione aveva errato nel ritenere che la scelta del metodo TNMM avesse di per sé conferito un vantaggio alla SMBV[31]. Anche per quanto riguarda l'importo della *royalty* pagata alla Alki, che secondo la Commissione avrebbe dovuto essere pari a zero, essa non era riuscita a dimostrare che gli accordi di fissazione anticipata dei prezzi, attraverso una riduzione degli oneri fiscali, avessero conferito un effettivo vantaggio alla SMBV tale da minare la libera concorrenza. Il solo fatto che venissero trasferiti degli utili alla Alki non era sufficiente, infatti, per concludere che alcuni costi fossero stati erroneamente esclusi dalla base utilizzata come indicatore del livello di profitto[32]. Infine, quanto all'eccessività del prezzo pagato dalla SMBV alla SCTC per il caffè, secondo il Tribunale il prezzo in sé era una voce dei costi della SMBV che non rientrava nell'ambito di applicazione dell'APP. Inoltre, oltre a non aver presentato elementi sufficienti per dimostrare l'esistenza di un vantaggio a favore della SMBV, la Commissione aveva errato nel fondarsi su informazioni successive alla conclusione dell'APP[33].

Le decisioni del Tribunale nei casi Fiat e Starbucks forniscono importanti indicazioni sull'applicazione delle norme europee in materia di aiuti di Stato nel settore fiscale. Più particolarmente, esse confermano che gli Stati membri, nonostante dispongano di una competenza esclusiva nel determinare le proprie leggi in materia di fiscalità diretta, sono comunque tenuti a rispettare i principi del diritto dell'Unione. Inoltre, il Tribunale ha confermato la metodologia dalla Commissione per valutare se una misura possa essere qualificata come selettiva e se le transazioni tra società dello stesso gruppo comportino un indebito vantaggio in violazione del principio di libera concorrenza. La palla passa ora alla Corte di Giustizia, che dovrà pronunciarsi sull'appello presentato dalla FTT per rimettere in discussione la decisione del Tribunale.

[30] Si vedano i punti 137-170 delle Cause T-760/15 e T-636/16.
[31] Si vedano i punti 206-216 delle Cause T-760/15 e T-636/16.
[32] Si vedano i punti 360-373 delle Cause T-760/15 e T-636/16.
[33] Si vedano i punti 241-251 delle Cause T-760/15 e T-636/16.

Roberto A. Jacchia

PARTNER

r.jacchia@dejalex.com
+39 02 72554.1
Via San Paolo 7
20121 - Milano

Marco Stillo

ASSOCIATE

m.stillo@dejalex.com
+32 (0)26455670
Chaussée de La Hulpe 187
1170 - Bruxelles

MILANO
Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400
milan@dejalex.com

ROMA
Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44
rome@dejalex.com

BRUXELLES
Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138
brussels@dejalex.com

MOSCOW
Ulitsa Bolshaya Ordynka 37/4 · 119017, Moscow, Russia
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93
moscow@dejalex.com